



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Trasformazione digitale

Istruzioni

concernenti le domande di aiuti finanziari secondo la LCIP

Edizione n. 1: 28 agosto 2024

Per contatti:

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Trasformazione digitale
Sezione Sanità digitale
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

finanzhilfen-epdq@bag.admin.ch

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Obiettivo, scopo e durata degli aiuti finanziari	3
1.2	Scopo e struttura delle istruzioni	3
1.3	Basi giuridiche.....	3
2	Processo di presentazione, valutazione della domanda e decisione	3
2.1	Caso normale.....	3
2.2	Domande per l'anno 2024	4
3	Presentazione della domanda	5
3.1	Considerazioni generali.....	5
3.2	Richiedente	5
3.3	Contenuto della domanda	5
3.3.1	<i>Considerazioni generali</i>	5
3.3.2	<i>Dati sulla comunità di riferimento</i>	5
3.3.3	<i>Numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)</i>	6
3.3.4	<i>Prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)</i>	6
3.3.5	<i>Rapporto di gestione e conto annuale (art. 4 cpv. 2 lett. c OFCIP)</i>	6
3.3.6	<i>Altri sussidi federali ricevuti (art. 4 cpv. 2 lett. d OFCIP)</i>	6
3.3.7	<i>Dati per il versamento degli aiuti finanziari</i>	7
3.3.8	<i>Firma</i>	7
4	Esame della domanda	7
4.1	Verifica della completezza.....	7
4.2	Punti oggetto di esame contenutistico	7
4.2.1	<i>Verifica di plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento</i>	7
4.2.2	<i>Esame della prova della partecipazione erogata dai Cantoni</i>	7
4.2.3	<i>Altri sussidi federali ricevuti</i>	8
4.2.4	<i>Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari</i>	8
4.3	Obbligo di informazione.....	8
5	Delibera mediante decisione	9
5.1	Emanazione della decisione.....	9
5.2	Rimedi giuridici.....	9
6	Versamento	9
7	Restituzioni	9
	Allegato	10

1 Introduzione

1.1 Obiettivo, scopo e durata degli aiuti finanziari

Ai sensi della modifica del 15 marzo 2024 della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati), gli aiuti finanziari della Confederazione alle comunità di riferimento intendono sostenere la gestione e lo sviluppo della cartella informatizzata del paziente (CIP). Pertanto, al fine di promuovere la diffusione e l'utilizzo della CIP, la Confederazione può concedere aiuti finanziari pari a un massimo di 30 franchi per ciascuna CIP aperta. Tali aiuti finanziari sono vincolati alla partecipazione dei Cantoni almeno nella stessa misura.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi per cinque anni a partire dall'entrata in vigore della summenzionata modifica di legge. A tale scopo il Parlamento ha approvato un limite di spesa di 30 milioni di franchi.

1.2 Scopo e struttura delle istruzioni

Le presenti istruzioni intendono coadiuvare le comunità di riferimento nella presentazione della domanda di aiuti finanziari secondo la LCIP. A tal fine forniscono una panoramica delle basi giuridiche (n. 1.3), descrivono la procedura di domanda, la presentazione della domanda, l'esame della domanda e la delibera mediante decisione (n. 2–5). I numeri 6 e 7 trattano del versamento e delle eventuali restituzioni degli aiuti finanziari. L'allegato contiene esempi relativi al calcolo degli aiuti finanziari.

1.3 Basi giuridiche

Sono determinanti le seguenti basi giuridiche:

- legge federale del 19 giugno 2015 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP; RS 816.1; versione del 1° ottobre 2024), in particolare gli articoli 23a–23c e 26a LCIP;
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1);
- ordinanza del gg.mm.aaaa sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP; RS 816.XX).

2 Processo di presentazione, valutazione della domanda e decisione

2.1 Caso normale

La seguente figura illustra il processo di domanda di aiuti finanziari ai sensi della LCIP e il ruolo degli attori coinvolti:




Figura 1: Processo di domanda di aiuti finanziari

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio affinché siano prese in considerazione nell'anno in corso (art. 4 cpv. 1 OFCIP).

Se la domanda è incompleta, l'UFSP la respinge e fissa un adeguato termine supplementare per il suo completamento (art. 4 cpv. 3 OFCIP). Se il termine supplementare trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incompleti anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda.

La documentazione concernente la domanda deve essere allestita in modo veritiero. Indicazioni errate possono comportare il rifiuto della domanda o la richiesta di restituzione a posteriori degli aiuti finanziari.

L'UFSP esamina contemporaneamente le domande di tutti i richiedenti e si pronuncia mediante decisione entro il 31° agosto¹ (art. 5 cpv. 1 OFCIP). Gli aiuti finanziari sono versati alla comunità di riferimento entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 7 OFCIP).

2.2 Domande per l'anno 2024

Affinché le comunità di riferimento possano presentare le prime domande di aiuti finanziari ancora nell'anno in cui entrerà in vigore la summenzionata modifica di legge, il termine di presentazione è stato prorogato al 1° novembre 2024 (art. 9 cpv. 1 OFCIP). L'UFSP si pronuncia mediante decisione entro il 1° dicembre 2024 (art. 9 cpv. 2 OFCIP) e gli aiuti finanziari sono versati entro la stessa data (art. 9 cpv. 3 OFCIP). In questo modo, gli aiuti finanziari possono essere concessi e versati ancora nel 2024.

¹ Una decisione è un ordine emesso da un'autorità competente che regola un rapporto giuridico in un singolo caso, in modo unilaterale, vincolante e sulla base del diritto pubblico. A livello federale, la decisione è disciplinata dall'[articolo 5](#) della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Nel caso in questione, l'autorità decisionale è l'UFSP (art. 23c cpv. 2 LCIP), che si pronuncia mediante decisione sull'approvazione (o sul rifiuto) della domanda di aiuto finanziario. Nella decisione l'UFSP stabilisce anche l'ammontare dell'aiuto finanziario, tenendo conto del numero delle nuove CIP aperte e dei contributi cantonali computabili (art. 5 cpv. 2 lett. a–c OFCIP).

3 Presentazione della domanda

3.1 Considerazioni generali

Gli aiuti finanziari sono concessi solo su domanda (art. 23c cpv. 1 LCIP), considerato che non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari (art. 2 cpv. 2 OFCIP). La relativa documentazione può essere presentata in forma elettronica o cartacea. Il richiedente inoltra la domanda di aiuti finanziari a:

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Divisione Trasformazione digitale
Sezione Sanità digitale
Schwarzenburgstrasse 157
3003 Berna

oppure a

finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch

Il modulo di domanda deve essere provvisto della firma giuridicamente valida di almeno una persona autorizzata a rappresentare il richiedente.

3.2 Richiedente

Una domanda di aiuti finanziari può essere presentata soltanto da una comunità di riferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera e LCIP (art. 23a cpv. 1 LCIP e art. 2 cpv. 1 OFCIP). Al momento della presentazione della domanda, la comunità di riferimento deve essere certificata secondo la LCIP.

3.3 Contenuto della domanda

Qui vengono spiegati i contenuti da indicare nel modulo di domanda. La struttura delle seguenti sezioni si basa sull'articolo 4 OFCIP.

Tutti i dati della domanda saranno trattati in modo confidenziale dall'UFSP. Nel caso in cui un privato chiedesse di consultare la documentazione concernente la domanda, il diritto di consultazione si basa sulla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras; RS 152.3).

3.3.1 Considerazioni generali

Per la presentazione delle domande deve essere utilizzato l'apposito modulo² messo a disposizione dall'UFSP.

3.3.2 Dati sulla comunità di riferimento

Devono essere indicati il nome completo della comunità di riferimento, l'indirizzo, un numero di telefono e un indirizzo e-mail aggiornati nonché il numero d'identificazione delle imprese (IDI). Deve inoltre essere precisato la persona di contatto responsabile tramite la quale sarà

² www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Strategie nazionali della sanità > eHealth > Attuazione ed esecuzione LCIP > Aiuti finanziari

tenuta la corrispondenza tra l'UFSP e il richiedente.

3.3.3 *Numero delle cartelle informatizzate del paziente aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)*

In linea di principio possono essere concessi aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dalla certificazione sino alla fine dell'anno precedente. Le cartelle aperte che l'UFSP ha già considerato per un determinato richiedente non possono tuttavia essere computate una seconda volta. Pertanto, deve essere indicato soltanto il numero delle nuove CIP aperte.

Le CIP che per motivi di gestione sono state trasferite da una comunità di riferimento a un'altra e per le quali è già stato concesso un aiuto finanziario non sono considerate CIP di nuova apertura ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a OFCIP (p. es. in caso di cessazione dell'attività di una comunità di riferimento, di fusione di più comunità di riferimento o se una comunità di riferimento viene rinominata).

Nella tabella al numero 2 della domanda devono essere inserite le nuove CIP aperte per anno.

3.3.4 *Prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)*

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni hanno partecipato almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e lo sviluppo della CIP. La partecipazione può esplicitarsi, per esempio, sotto forma di sostegno finanziario diretto a una comunità di riferimento o di messa a disposizione di personale o locali a una comunità di riferimento da parte del Cantone.

Tale partecipazione deve essere stata erogata prima della presentazione della domanda (art. 23a cpv. 3 LCIP)³.

La prova dell'avvenuta partecipazione da parte dei Cantoni deve essere allegata alla domanda. La prova può essere fornita, per esempio, sotto forma di conferma scritta da parte del Cantone o del Consiglio di Stato oppure allegando il piano finanziario adottato dal Parlamento cantonale (elenco non esaustivo).

Le partecipazioni erogate dai Cantoni che l'UFSP ha già considerato per un determinato richiedente non sono computate una seconda volta. Pertanto, un'eventuale partecipazione già considerata dalla Confederazione deve essere dedotta dall'importo complessivo della partecipazione cantonale.

Al numero 3 della domanda devono essere elencati i Cantoni che hanno partecipato ai costi summenzionati, con la ripartizione delle partecipazioni per ogni anno a cui si riferisce la domanda.⁴

3.3.5 *Rapporto di gestione e conto annuale (art. 4 cpv. 2 lett. c OFCIP)*

Alla domanda devono essere allegati il rapporto di gestione e il conto annuale di ogni anno a cui si riferisce la domanda, al fine di consentire all'UFSP di verificare l'utilizzo dei fondi da parte della comunità di riferimento beneficiaria dei sussidi. In questo modo si tiene conto dell'articolo 25 LSu. Il conto annuale deve essere allegato, se possibile, in formato Excel.

3.3.6 *Altri sussidi federali ricevuti (art. 4 cpv. 2 lett. d OFCIP)*

Se la comunità di riferimento riceve anche altri sussidi federali per la gestione e lo sviluppo della CIP, i fondi federali totali non possono eccedere la metà dei costi corrispondenti (art. 23a

³ Nel primo anno dall'entrata in vigore della modifica di legge menzionata nell'introduzione, cioè per le domande presentate negli anni 2024 e 2025, è sufficiente **una garanzia della partecipazione** da parte dei Cantoni (art. 26a cpv. 2 LCIP). Per motivi di leggibilità, in seguito è fatta menzione soltanto di partecipazione *erogata* dai Cantoni.

⁴ La tabella può essere ulteriormente ampliata secondo le esigenze.

cpv. 4 LCIP). Perché ciò possa essere verificato, la comunità di riferimento richiedente deve indicare al numero 4 della domanda tutti i sussidi federali ricevuti per ogni anno a cui si riferisce la domanda. Alla domanda deve essere allegata la relativa documentazione.

3.3.7 Dati per il versamento degli aiuti finanziari

Per il versamento degli aiuti finanziari sono necessari i seguenti dati: nome del titolare del conto con indirizzo, IBAN e istituto. La comunità di riferimento non è tenuta a emettere fattura.

3.3.8 Firma

A seconda della forma giuridica, la persona firmataria della domanda può essere il titolare della funzione di direzione, un rappresentante del comitato direttivo o il detentore di una posizione analoga, in funzione delle competenze di firma interne. Se più di una persona firma la domanda, i relativi campi al numero 7 devono essere duplicati di conseguenza.

4 Esame della domanda

4.1 Verifica della completezza

Perché l'UFSP esamini una domanda, devono essere stati presentati tutti i documenti necessari entro il termine stabilito. Se la documentazione è incompleta, l'UFSP respinge la domanda fissando al richiedente un termine supplementare entro il quale devono essere presentati i documenti mancanti. Se il termine supplementare trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incompleti anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda (art. 4 cpv. 3 OFCIP).

4.2 Punti oggetto di esame contenutistico

Viene esaminata la plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento. Inoltre, vengono analizzate le prove della partecipazione erogata dai Cantoni e degli altri sussidi federali ricevuti. L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato in base al risultato e ai fondi disponibili (art. 3 cpv. 2 OFCIP).

L'UFSP può coinvolgere esperti esterni nell'esame della domanda purché sia sempre garantita la riservatezza.

4.2.1 Verifica di plausibilità del numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente dichiarato dalla comunità di riferimento

L'UFSP confronta il numero di nuove CIP aperte dichiarato dalla comunità di riferimento con le statistiche dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC). In caso di differenze tra il numero di CIP dichiarato e quello delle statistiche dell'UCC, l'UFSP si riserva il diritto di chiedere chiarimenti sulla differenza alla comunità di riferimento.

Se la comunità di riferimento ha già ricevuto aiuti finanziari secondo l'OFCIP, l'UFSP verifica se la comunità di riferimento ha dedotto il numero delle CIP già considerate.

4.2.2 Esame della prova della partecipazione erogata dai Cantoni

Perché la Confederazione conceda gli aiuti finanziari, i Cantoni devono aver partecipato almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti dalla comunità di riferimento

per la gestione e lo sviluppo della CIP (art. 23a cpv. 3 LCIP). Se la comunità di riferimento ha già ricevuto aiuti finanziari secondo l'OFCIP, l'UFSP verifica se la comunità di riferimento ha dedotto la partecipazione dei Cantoni computata nelle domande precedenti.

4.2.3 Altri sussidi federali ricevuti

Se la comunità di riferimento richiede altri sussidi federali per la gestione e lo sviluppo della CIP, i fondi federali totali non possono eccedere la metà dei costi corrispondenti (art. 23a cpv. 4 LCIP). Nel caso in cui siano stati ricevuti altri sussidi federali, l'UFSP esamina le indicazioni e la quota dei costi corrispondenti.

4.2.4 Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari

L'ammontare degli aiuti finanziari è determinato considerando il numero delle CIP aperte e la partecipazione cantonale erogata. Per ciascuna CIP aperta possono essere concessi aiuti finanziari pari a un massimo di 30 franchi (art. 3 cpv. 1 OFCIP). In base a questi dati, a condizione che non vi siano correzioni dovute ad altri sussidi federali ricevuti (art. 23a cpv. 4 LCIP) e che i mezzi finanziari nell'anno della domanda siano sufficienti (art. 3 cpv. 2 OFCIP), si ottiene l'ammontare totale dell'aiuto finanziario da versare alla rispettiva comunità di riferimento (art. 5 cpv. 2 lett. c OFCIP):

X	<i>totale delle CIP aperte</i>
Y	<i>totale della partecipazione erogata dai Cantoni</i>

Partecipazione dei Cantoni per ciascuna CIP:

$$Y / X = Z$$

Se **Z** è maggiore o uguale a 30, il **totale degli aiuti finanziari** si calcola come segue:

$$X * 30$$

Se **Z** è minore o uguale a 30, il **totale degli aiuti finanziari** si calcola come segue:

$$X * Z$$

Negli esempi riportati nell'allegato sono illustrate nel dettaglio le modalità di calcolo degli aiuti finanziari e i fattori limitanti.

4.3 Obbligo di informazione

Il richiedente è tenuto a mettere a disposizione tutti i dati necessari alla valutazione della domanda. Per verificare la plausibilità di alcuni dati, l'UFSP può coinvolgere periti neutrali nonché esigere ulteriori documenti. Il richiedente è tenuto a comunicare immediatamente all'UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OFCIP). A titolo esemplificativo, può trattarsi di altri sussidi federali ottenuti nel frattempo oppure della cessazione completa o parziale dell'attività di una comunità di riferimento. Il rispetto dei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari deve essere sempre garantito.

Secondo l'articolo 15c capoverso 1 LSu, il richiedente deve autorizzare l'UFSP a esaminare gli atti e ad accedere ai luoghi, se necessario.

5 Delibera mediante decisione

5.1 Emanazione della decisione

Se dall'esame della domanda risulta che le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari sono soddisfatte, l'UFSP si pronuncia mediante decisione (art. 5 e cpv. 1 OFCIP).

Nella decisione sono riportati il numero delle CIP aperte considerate per il calcolo degli aiuti (art. 5 cpv. 2 lett. a OFCIP) e i contributi cantonali computabili (art. 5 cpv. 2 lett. b OFCIP). In base a questi dati si ottiene l'ammontare complessivo degli aiuti finanziari che possono essere concessi alla rispettiva comunità di riferimento (art. 5 cpv. 2 lett. c OFCIP), fatti salvi eventuali altri sussidi federali e in base ai mezzi finanziari disponibili. Nella decisione sono inoltre definite le modalità di pagamento (art. 5 cpv. 2 lett. d OFCIP), ovvero che gli aiuti finanziari concessi sono versati sul conto indicato dal richiedente entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione (art. 7 OFCIP). Per l'anno di domanda 2024, il versamento sarà effettuato al momento dell'emanazione della decisione, ossia entro il 1° dicembre 2023 (art. 9 cpv. 3 OFCIP). La decisione contiene infine un rimando all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 6 OFCIP (art. 5 cpv. 2 lett. e ed OFCIP).

Se le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari non sono soddisfatte, l'UFSP respinge la domanda mediante decisione.

5.2 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'articolo 50 della legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), contro la decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

6 Versamento

Il versamento degli aiuti finanziari ha luogo entro due mesi dal passaggio in giudicato della decisione corrispondente (art. 7 OFCIP). Per l'anno di domanda 2024, il versamento sarà effettuato al momento dell'emanazione della decisione, ossia entro il 1° dicembre 2023 (art. 9 cpv. 3 OFCIP).

7 Restituzioni

L'UFSP revoca la decisione di aiuto finanziario se lo stesso è stato concesso, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti (art. 30 cpv. 1 LSu). Con il recesso l'UFSP esige la restituzione dell'aiuto finanziario già versato (art. 30 cpv. 3 LSu).

Se un oggetto dei sussidi è sottratto allo scopo o alienato, l'UFSP può esigere immediatamente la restituzione dei fondi versati. Nel caso di alienazione, l'UFSP può rinunciare in tutto o in parte alla ripetizione se l'acquirente soddisfa i presupposti per l'aiuto finanziario e assume tutti gli obblighi del beneficiario (art. 29 LSu). Ciò avverrebbe, per esempio, se una comunità di riferimento avesse un nuovo proprietario.

Sono fatti salvi altri motivi di restituzione.

Allegato

Esempio 1

I Cantoni partecipano in misura maggiore (più di fr. 30 per ciascuna CIP)

Numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale CIP aperte
Numero CIP	0	2 500	2 500	5 000	10 000

Partecipazione da parte dei Cantoni in franchi (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Partecipazione garantita ⁵	Totale
Partecipazione Cantone A	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	500 000.00
Partecipazione Cantone B	0	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	400 000.00
Partecipazione Cantone C	0	0	0	0	100 000.00	100 000.00
Totale	100 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00	300 000.00	1 000 000.00

Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari


Partecipazione da parte dei Cantoni per ciascuna CIP:

$1\,000\,000$ (partecipazione da parte dei Cantoni, Y) / $10\,000$ (numero di nuove CIP aperte, X) = fr. 100

Poiché $100 > 30$, gli aiuti finanziari per ciascuna CIP (Z) corrispondono al contributo massimo di fr. 30

Dato che i Cantoni hanno partecipato in misura maggiore, il totale degli aiuti finanziari si calcola come segue:

$\text{fr. } 30 * 10\,000 = \text{fr. } 300\,000$



Nota bene: i contributi cantonali non computati (in questo esempio fr. 700 000) possono essere nuovamente considerati per domande successive.

⁵ Nel primo anno dopo l'entrata in vigore della modifica di legge menzionata nell'introduzione, è sufficiente la garanzia della partecipazione da parte dei Cantoni.

Esempio 2

I Cantoni partecipano in misura minore (meno di fr. 30 per ciascuna CIP)

Numero delle CIP aperte entro la fine dell'anno precedente (art. 4 cpv. 2 lett. a OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Totale CIP aperte
Numero CIP	0	2 500	2 500	5 000	10 000

Partecipazione da parte dei Cantoni in franchi (art. 4 cpv. 2 lett. b OFCIP)

	2020	2021	2022	2023	Partecipazione garantita ⁶	Totale
Partecipazione Cantone A	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	50 000.00
Partecipazione Cantone B	0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	40 000.00
Partecipazione Cantone C	0	0	0	0	10 000.00	10 000.00
Totale	10 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	30 000.00	100 000.00

Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari


Partecipazione dei Cantoni per ciascuna CIP:

$100\ 000$ (partecipazione da parte dei Cantoni, Y) / $10\ 000$ (numero di nuove CIP aperte, X) = fr. 10

Poiché $10 < 30$, gli aiuti finanziari per ciascuna CIP (Z) corrispondono a fr. 10

Dato che i Cantoni hanno partecipato in misura minore, il totale degli aiuti finanziari si calcola come segue:

$\text{fr. } 10 * 10\ 000 = \text{fr. } 100\ 000$



⁶ Nel primo anno dopo l'entrata in vigore della modifica di legge menzionata nell'introduzione, è sufficiente la garanzia della partecipazione da parte dei Cantoni.

Esempio 3

Riduzione dell'importo degli aiuti finanziari per ciascuna CIP se i mezzi finanziari non sono sufficienti

Situazione: nell'ultimo anno in cui sono state presentate domande è rimasto solo 1 milione di franchi del budget per gli aiuti finanziari (limiti di budget).

Due comunità di riferimento (CR) hanno presentato domanda:

	Numero di nuove CIP aperte, in fr. (X)	Partecipazione da parte dei Cantoni, in fr. (Y)	Possibili aiuti finanziari per ciascuna CIP senza limiti di budget, in fr. (Z)	Totale possibili aiuti finanziari senza limiti di budget, in fr.
CR 1	50 000	1 500 000	30	1 500 000
CR 2	50 000	500 000	10	500 000
Totale				2 000 000

Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari

Se i mezzi finanziari non sono sufficienti per concedere l'intero ammontare dell'aiuto finanziario a tutti i richiedenti, l'aiuto finanziario per ciascuna CIP è ridotto in egual misura, tenendo conto della partecipazione dei Cantoni.

A tal fine, in base al budget disponibile e al totale dei possibili aiuti finanziari senza limiti di budget, viene calcolato il **coefficiente**:

$$\begin{array}{r} \text{Budget disponibile} \\ / \\ \text{Totale possibili aiuti finanziari senza limiti di budget} \\ = \end{array} \begin{array}{r} 1\,000\,000 \\ \\ 2\,000\,000 \\ \mathbf{0,5} \end{array}$$

Si ottengono così gli aiuti finanziari per ciascuna comunità di riferimento:

Totale aiuti finanziari senza limiti di budget * coefficiente

	Totale aiuti finanziari <u>con limiti di budget</u> , in fr.
CR 1	750 000
CR 2	250 000
Totale	1 000 000

Domande e risposte

Modifica della legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati)

Versione 1 del 28 agosto 2024

Le seguenti domande e risposte intendono fornire ai richiedenti di aiuti finanziari informazioni sulla preparazione della documentazione richiesta per la presentazione della domanda.

L'elenco di domande e risposte è regolarmente aggiornato per garantire che le informazioni ivi contenute siano uniformi e facilmente accessibili.

Le domande sono suddivise nei due ambiti tematici seguenti:

- prima della presentazione della domanda;
- dopo la presentazione della domanda.

Per ulteriori domande o precisazioni rivolgersi a finanzhilfen-epdg@bag.admin.ch.

Prima della presentazione della domanda

<p>Domanda n. 1: In che modo il Cantone può verificare che il numero di CIP che la comunità di riferimento (di seguito CR) ha dichiarato di avere aperto sul territorio cantonale (e per le quali vorrebbe ora chiedere fondi) corrisponde a quello effettivo? La CR può per esempio rilasciare al Cantone un elenco con i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno aperto una CIP?</p>	<p>Numero di CIP aperte</p>
<p>Il Cantone può chiedere alla CR i dati pertinenti, per esempio il numero di CIP aperte sul suo territorio o anche un elenco anonimizzato delle persone che hanno aperto una CIP nel quale figura soltanto il luogo, ma non gli altri dati personali (nome ecc.). Per un elenco di nomi e indirizzi manca la necessaria base legale nel diritto federale. Il Cantone che intende ottenere un tale elenco deve predisporre un'opportuna base legale nel suo diritto cantonale.</p>	
<p>Domanda n. 2: I Cantoni hanno l'obbligo di partecipare al finanziamento di almeno una CR?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>No. Il finanziamento transitorio previsto regola i presupposti in base ai quali le CR possono chiedere aiuti finanziari. La decisione sulla partecipazione o meno dei Cantoni e in che misura essa avvenga è di competenza cantonale.</p>	
<p>Domanda n. 3: Quali contributi cantonali sono considerati come partecipazione?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>Il Cantone può partecipare ai costi, per esempio, sostenendo direttamente una CR con un contributo finanziario oppure mettendo a sua disposizione il personale o i locali necessari.</p>	

<p>Domanda n. 4: Il calcolo deve includere tutte le CIP, ossia anche quelle aperte nei Cantoni per le quali non sono stati erogati finanziamenti cantonali oppure hanno pagato terzi?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>All'UFSP vanno notificate tutte le CIP aperte. In linea di principio, possono essere richiesti aiuti finanziari per tutte le CIP aperte dal momento della certificazione sino alla fine dell'anno precedente. Le CIP aperte, che l'UFSP ha già considerato nei confronti di un richiedente di aiuti finanziari, non possono tuttavia essere computate due volte. Per questo motivo occorre indicare il numero delle CIP aperte nell'anno precedente. Non sono considerate nuove CIP aperte ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a OFCIP le CIP che, per motivi aziendali, sono trasferite da una CR a un'altra e per le quali sono già stati concessi aiuti finanziari (p. es. per cessazione dell'attività di una CR, fusione di più CR o ridenominazione di una CR). Per calcolare l'importo degli aiuti finanziari versati dalla Confederazione è determinante l'importo dei contributi di sostegno cantonali. A seconda dell'entità è possibile che la Confederazione non versi aiuti finanziari per tutte le CIP aperte (v. esempio 3 dell'allegato al documento «Istruzioni concernenti le domande di aiuti finanziari secondo la LCIP»).</p>	
<p>Domanda n. 5: I contributi di sostegno o i sussidi erogati dai Cantoni per gli anni dal 2019 al 2023 sono rilevanti per calcolare l'entità degli aiuti finanziari federali o possono essere considerati come contributi cantonali? Se ciò fosse il caso, qual è il criterio per considerarli come contributi di sostegno cantonali e per quale anno sono computati (data della decisione del Consiglio di Stato, data del versamento, altro)?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>La CR può richiedere contributi cantonali per i suoi costi annui di gestione e manutenzione delle CIP a condizione che questi contributi non siano già stati computati nell'ambito degli aiuti finanziari iniziali versati per la CIP.</p>	
<p>Domanda n. 6: Un Cantone paga un fornitore di prestazioni per offrire, per esempio, aperture assistite in loco (vale a dire: i pazienti sono assistiti nell'apertura e il Cantone paga per questo servizio). Questi pagamenti possono essere computati anche come contributi cantonali o il beneficiario deve essere necessariamente una CR?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>Gli aiuti finanziari erogati direttamente da un Cantone ai fornitori di prestazioni non costituiscono una partecipazione ai costi annui sostenuti dalla CR per la gestione e l'ulteriore sviluppo della CIP ai sensi dell'articolo 23a capoverso 3 LCIP. Si tratta di una partecipazione cantonale solo se il beneficiario del sostegno cantonale è una CR.</p>	
<p>Domanda n. 7: In quale forma deve essere comprovata la partecipazione cantonale?</p>	<p>Partecipazione dei Cantoni</p>
<p>La prova può consistere, per esempio, in una conferma scritta del Cantone o del Consiglio di Stato, o nel piano finanziario adottato dal Parlamento cantonale oppure nell'inserimento di una tale voce in un bilancio/conto annuale sottoposto a revisione (l'elenco non è esaustivo).</p>	

Domanda n. 8: Che cosa si intende per «altri sussidi federali» di cui all'articolo 23a capoverso 4 LCIP? Questa disposizione contempla gli aiuti finanziari iniziali per la costituzione e la certificazione di comunità e di comunità di riferimento?	Altri sussidi federali ricevuti
Il messaggio concernente la legge federale sulla cartella informatizzata del paziente (FF 2013 4559, pag. 4629) cita come esempio di un detto sussidio federale un sostegno finanziario secondo la legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1). È altresì ipotizzabile che siano creati nuovi sussidi federali disciplinati dalla presente disposizione. Gli aiuti finanziari iniziali per la costituzione e la certificazione di comunità e di comunità di riferimento non sono contemplati in questa disposizione.	
Domanda n. 9: Le CR devono presentare una domanda di aiuto finanziario ogni anno?	Presentazione della domanda
Le CR possono liberamente decidere di non presentare alcuna domanda di aiuto finanziario per uno o più anni. All'atto della presentazione di una domanda di aiuto finanziario è importante che siano indicate tutte le CIP aperte entro la fine dell'anno precedente. Le CIP aperte, che l'UFSP ha già considerato nei confronti di un richiedente di aiuti finanziari, non saranno tuttavia computate una seconda volta.	
Domanda n. 10: Quando devono essere presentate le domande? Una domanda può essere presentata oltre il termine previsto?	Presentazione della domanda
Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) tra il 1° gennaio e il 31 maggio per essere considerate nell'anno corrente (art. 4 cpv. 1 OFCIP). Per consentire alle CR di presentare le prime domande di aiuti finanziari ancora nel 2024, il termine di presentazione delle domande è stato prorogato al 1° novembre 2024 (art. 9 cpv. 1 OFCIP). Conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021), la domanda deve essere consegnata entro il 31 maggio (o il 1° novembre 2024) all'UFSP o, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero. Si tratta di termini stabiliti per legge che non possono essere prorogati (art. 22 cpv. 1 PA). Le domande presentate oltre il termine previsto non saranno considerate per l'anno in questione e dovranno essere ripresentate l'anno successivo. Alle deroghe si applica l'articolo 24 capoverso 1 PA.	
Domanda n. 11: Chi firma il modulo di domanda o altri documenti giuridicamente rilevanti nel quadro della presentazione e dell'esame della domanda?	Presentazione della domanda
I documenti devono essere firmati da almeno una persona autorizzata a rappresentare la CR.	
Domanda n. 12: Che cosa succede se la documentazione presentata è incompleta?	Presentazione della domanda
L'UFSP respinge le domande incomplete e stabilisce un adeguato termine supplementare per il loro completamento (art. 4 cpv. 3 OFCIP). Se anche questo termine trascorre senza esito o se le indicazioni continuano a essere incomplete anche decorso tale termine, l'UFSP non entra nel merito della domanda.	

Dopo la presentazione della domanda

Domanda n. 13: È previsto un importo massimo per gli aiuti finanziari federali all'anno (1) o per CR all'anno (2) o per CR sull'intera durata (3)?	Determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari
<p>L'importo massimo degli aiuti finanziari federali è di 30 milioni di franchi.</p> <p>1. Sì, le cifre preventivate dall'UFSP rappresentano l'importo massimo degli aiuti finanziari annui. Se non sono sufficienti a concedere aiuti finanziari a tutti i richiedenti, tali aiuti finanziari saranno ridotti in pari misura per ogni CIP tenendo conto della partecipazione dei Cantoni. Un esempio concreto è riportato nell'allegato alle istruzioni (esempio n. 3). Nell'anno 2024 le cifre preventivate non saranno raggiunte, quindi gli aiuti finanziari possono essere concessi integralmente a tutti i richiedenti.</p> <p>2. No, non è previsto un importo massimo degli aiuti finanziari per CR e anno.</p> <p>3. No, non è previsto un importo massimo degli aiuti finanziari per CR sull'intera durata. Questa norma è stata abolita sulla base dei pareri emersi dalla procedura di consultazione.</p>	
Domanda n. 14: È previsto un contratto?	Emanazione della decisione
No, l'UFSP si pronuncia mediante decisione (art. 23c cpv. 2 LCIP).	
Domanda n. 15: L'UFSP procede a un controllo dopo il versamento dei sussidi?	Pagamento
<p>Non sono effettuati regolari controlli dopo il versamento dei sussidi. La concessione degli aiuti finanziari per la CIP da parte della Confederazione si basa su fatti che risalgono al passato e sono verificati al momento dell'esame della domanda. Non è tuttavia da escludere che a posteriori subentrino modifiche rilevanti dei requisiti per la concessione di aiuti finanziari (p. es. una CR cessa la propria attività). I beneficiari degli aiuti finanziari sono quindi tenuti a comunicare immediatamente all'UFSP cambiamenti sostanziali nei requisiti per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OFCIP). Esiste inoltre la possibilità di chiedere la restituzione degli aiuti finanziari (cfr. n. 7 delle istruzioni).</p>	